CNDCEC - CNDCEC

Prot. 2100 del 16/02/2022 - Uscita

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/gdia Roma, 16 febbraio 2022

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nuoro

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 46/2022 – Ipotesi di incompatibilità del candidato Presidente

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2029 del 15/02/2022), dopo aver premesso che è pervenuta all'Ordine una comunicazione da parte di un iscritto con la quale si segnala un'ipotetica incompatibilità del candidato alla carica di Presidente dell'Ordine, con richiesta di inoltro della segnalazione al Consiglio di disciplina, avete richiesto se tale circostanza possa interferire con le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In via preliminare, deve osservarsi che le ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere e/o Presidente dell'Ordine sono tassative. In generale, in base all'art. 27 del D.Lgs. n. 139/2005 sussiste incompatibilità tra la carica contemporanea di consigliere dell'Ordine con quella di consigliere del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché con le cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza. Al comma 2 del detto articolo è poi previsto che in caso di incompatibilità l'iscritto è tenuto ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. Se l'iscritto non esercita l'opzione, la legge intende rinunziata la carica assunta in precedenza.

In merito alle incompatibilità che possono verificarsi nel procedimento elettorale relativo al rinnovo del Consiglio dell'Ordine, si osserva che in base al Regolamento elettorale, oltre all'ipotesi di incompatibilità tra la figura dei candidati - siano essi candidati Presidente o consiglieri - per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei revisori o del revisore unico con la funzione di componente del seggio elettorale, non si rinvengono altre ipotesi di incompatibilità espresse. Diverso è il discorso per l'elezione dei componenti del CPO in cui le ipotesi di incompatibilità sono elencate all'art. 9 del Regolamento per l'elezione dei CPO e l'eletto che viene a trovarsi in una di queste ipotesi deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità.

Impronta informatica: 68d269fd7d6051ed5c29e80b80b9ee62ee85a7b2dfa41d2f36cbf3d665f4125e

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Di conseguenza, ove l'ipotesi di incompatibilità segnalata afferente al candidato Presidente trovasse fondamento questo, al più, successivamente all'elezione, sarebbe onerato di scegliere quale carica continuare a mantenere, ferme restando le prerogative del Consiglio di Disciplina. Pertanto, la segnalazione non è idonea ad inficiare il procedimento elettorale in corso.

Cordiali saluti

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani

2/2